


Domenico Cella

Il diritto al lavoro e la logica dei Costituenti

Monzuno (Bo), 18 agosto 2014

Bozza



***Monte Sole - Barbiana,
il sentiero della Costituzione***

Route di Pax Christi

17-24 agosto 2014



1. LA LOGICA DEI COSTITUENTI

Il 9 ottobre 1946, nella Prima Sottocommissione “Diritti e doveri dei cittadini” della Commissione dei 75 incaricata di redigere la proposta di Costituzione¹, Giuseppe Dossetti espone “lo sviluppo logico dei concetti nei diversi articoli successivamente approvati” in materia di principi dei rapporti sociali (economici):

all'affermazione del diritto e del dovere da parte del cittadino di svolgere un'attività segue quella che garantisce a chi lavora una retribuzione che gli assicuri un'esistenza libera e dignitosa; quindi si tiene conto dell'ipotesi di chi, per cause indipendenti dalla sua volontà, si trova ad un certo momento nell'impossibilità di lavorare e quindi di provvedere a sé e alla famiglia (...), infine si fa riferimento al caso dell'impossibilità radicale di svolgere un'attività lavorativa la quale rende necessaria la garanzia dell'esistenza ...²

Lo sviluppo logico dei concetti non è quello, astratto e apparentemente arido del matematico, ma quello volitivo del politico, del politico costituente che media tra desiderio, previsione storica e realtà: *parte* da una forte affermazione di valore e di volontà (diritto al lavoro e dovere del lavoro e loro espansione), immagina e regola adeguatamente il frutto del lavoro così posto in essere (una degna retribuzione), mette nel conto le possibili contrarietà di fatto (derivanti da una diversamente graduata impossibilità di lavorare).

Il diritto/dovere del lavoro e l'impegno pubblico connesso sono “strategici”, non possono essere surrogati dall'impegno per l'assistenza, nemmeno in nome della solidarietà sociale: la vera solidarietà è dare (e trovare) lavoro.

2. DIRITTO “AL” LAVORO E DIRITTO “DEL” LAVORO. IMPEGNO INEDITO DELLO STATO PER LA PIENA OCCUPAZIONE, PER L'OCCUPAZIONE CONTINUA, PER LA BUONA OCCUPAZIONE

Nella terza Sottocommissione (incaricata di redigere un articolato in materia di diritti e doveri economico-sociali) la discussione si incentra subito (9 settembre 1946) sul dovere sociale del lavoro e il diritto al lavoro. Il relatore Francesco Colitto (Fronte democratico dell'Uomo qualunque) propone di inserire una proposizione sul dovere del lavoro ma nega ogni ragionevolezza ad una analoga stringente proposizione per il diritto al lavoro. A cosa gioverebbe tale affermazione, “che vuol dire impegno da parte dello Stato di effettuare un integrale impiego della mano d'opera, se lo Stato non può poi effettuare?”. “Di fronte a milioni di disoccupati” essa avrebbe il valore di una “irrisione”.

Contestandolo (incoerente parlare di dovere ed escludere il diritto), il democratico cristiano Emilio Taviani si produce in una prima affermazione di rilievo: mentre “si intende che con ciò non si riconosce da parte dei cittadini un'azione per costringere lo Stato a dargli lavoro”, “in sostanza, il fine a cui deve tendere lo Stato è quello del *pieno impiego*, cioè del lavoro per tutti”.

Una seconda affermazione di rilievo la propone il dc Amintore Fanfani: il cittadino ha sì il dovere di lavorare ma “ha pure il diritto *naturale* a una continua occupazione, sia pure liberamente scelta, secondo la vocazione personale”.

Il socialista e sindacalista Emilio Canevari rileva che “ l'argomento è di una importanza *enorme*. La Sottocommissione è nel complesso favorevole a riconoscere il diritto al lavoro del cittadino. Colitto ne fa un problema di possibilità. E' però da osservare che lo Stato ha delle possibilità che fino ad oggi non ha ancora attuato, quali ad esempio lo sviluppo delle industrie, ecc.”. L'indicazione delle possibilità (in un resoconto sommario³ come quello dal quale sto citando) non è esaustiva ma il parlamentare socialista marca, dopo quella di Taviani (piena occupazione) e quella di Fanfani (occupazione continua, non sussultoria) una terza affermazione di rilievo: lo Stato contemporaneo ha, se lo vuole, possibilità inedite per creare occupazione.

Il giorno dopo (10 settembre 1946), precisando ulteriormente il suo pensiero, l'on. Colitto coglie una distinzione cruciale:

Altro è il diritto che il cittadino ha di lavorare senza che gli si frappongano limitazioni o riducendosi queste all'indispensabile, altro è il diritto del cittadino al lavoro. Nel primo caso il lavoro è già trovato dai cittadini e solo si discute delle condizioni della sua esplicazione, mentre nel secondo il cittadino va alla ricerca di un lavoro che non trova e che, ammettendosi il suo diritto, dovrebbe trovare”, grazie a “provvidenze e istituzioni estremamente complesse e soprattutto possibilità finanziarie che non l'Italia soltanto, ma la più parte degli Stati, è ben lungi dal possedere.

Il primo caso porta in evidenza una libertà “negativa”, la libertà del singolo soggetto di cercare, trovare e svolgere sul mercato il proprio lavoro libero da interferenze o imposizioni di poteri pubblici e privati, considerate -sempre o quasi sempre- abusive o discriminatorie (diritto “del” lavoro”). E' evidente che questa libertà *può* essere concepita in modo alternativo al diritto “al” lavoro, alla pretesa cioè che alle difficoltà dei singoli sovvenga innanzitutto l'iniziativa dei pubblici poteri per la piena occupazione (non è il pericolo che corre, mezzo secolo dopo Colitto, la politica europea, sulla scorta dei suoi stessi fondamenti costituzionali - Carta di Nizza ^{4-?}).

Coglie invece un punto essenziale di snodo e innovazione il liberale Giuseppe Paratore: “Oggi lo Stato interviene in questo campo attraverso l'assistenza. Si tratta ora di trasformare l'intervento dello Stato da assistenziale in intervento attivo”.

Fanfani chiude il circolo: per riconoscere al cittadino il diritto ad una occupazione continua (ma anche “proficua”, per il lavoratore, per l'impresa, per la società) lo Stato deve “incoraggiare e coordinare l'attività economica promossa dai privati svolgendo una politica di pieno impiego”.

2.1. MA QUALE LAVORO? La discussione della Prima Sottocommissione sui principi dei rapporti sociali (economici) ⁵ parte (il 3 ottobre 1946) dalla proposta del Relatore e comunista Palmiro Togliatti: “Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un'attività socialmente utile (...). Prosegue la proposta: “Allo scopo di garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini lo Stato interverrà per coordinare e dirigere l'attività produttiva dei singoli e di tutta la Nazione secondo un piano che dia il massimo rendimento per la collettività (...).”

Il liberale Roberto Lucifero (anch'esso relatore, ma obiettivamente isolato in quel cenacolo di personalità orientate in senso progressivo - oltre a Togliatti, Dossetti, La Pira, Moro, Basso, ecc. -) domanda chi “giudicherà della utilità sociale del lavoro” e “se sia un lavoro socialmente utile il lavoro dello studioso, del sacerdote, dell'archeologo, del bibliotecario”.

La discussione, che investe la qualificazione costituzionale del lavoro sotto un profilo sostanziale, rischia di impantanarsi. E' Aldo Moro che la trae dall'impaccio con la proposta che,

accolta da Togliatti, verrà sostanzialmente ripresa nella stesura definitiva della Costituzione: “Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un’attività capace di incrementare il patrimonio economico e spirituale della società umana, conformemente alle sue possibilità e alla propria scelta”.

Da una vecchia discussione sull’essenza dell’attività lavorativa delle persone come mezzo per la sopravvivenza, i costituenti approdano ad una visione del lavoro creativa e gratificante. Il tenore della loro discussione conferma che tra “economico” e “spirituale” non c’è opposizione, anzi l’uno vive nell’altro e progredisce nella libertà e nel rispetto della vocazione delle singole persone. Il dovere del lavoro non è più interpretabile come un giogo greve (proprio il giogo, per esempio, della proposta relativamente isolata del costituente socialista Giovanni Lombardi ⁶) ma come responsabilità liberamente coltivata da ciascuno di dare il meglio di sé stesso agli altri.

Nel lavoro si stempera la stessa distinzione tra diritto al lavoro e dovere del lavoro: quando lo Stato ti dovesse aiutare a cercare e a trovare il tuo lavoro, non dovrebbe pensare a un lavoro qualunque, ma a lavori con le caratteristiche di quella vecchia proposta di Aldo Moro.

2.2. CONCLUSIONI SUL DIRITTO AL LAVORO.

Nel passaggio dalle Sottocommissioni alla Commissione dei 75 e al testo del Progetto poi trasmesso all’Assemblea plenaria, il diritto al lavoro trova spazio, in una formulazione non dissimile da quella definitiva vigente, all’art. 31, Parte prima, sotto il Titolo “Rapporti economici”, *al di fuori* dei primi 7 articoli concernenti le “disposizioni generali”.

Così, nella sua relazione all’Assemblea plenaria, il Presidente della Commissione dei 75 Meuccio Ruini illustra il senso dell’articolo proposto:

L’affermazione del diritto al lavoro, e cioè ad una occupazione piena per tutti, ha dato luogo a dubbi dal punto di vista strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto già assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la Commissione ha ritenuto, e anche giuristi rigorosi hanno ammesso che, trattandosi di un diritto potenziale, la Costituzione può indicarlo, come avviene in altri casi, perché il legislatore ne promuova l’attuazione, secondo l’impegno che la Repubblica nella costituzione stessa si assume.

Nella discussione dell’Assemblea plenaria, alcuni costituenti additano il diritto al lavoro come esempio particolarmente infelice delle tante disposizioni “velleitarie” del Progetto. Tuttavia la convinzione che si tratti di un diritto fondante della Repubblica è tale nella maggioranza dei Costituenti, che nel testo definitivamente approvato il diritto al lavoro troverà posto all’articolo 4, tra i 12 concernenti i “Principi fondamentali” (le “disposizioni generali” del Progetto). Si noti che il diritto al lavoro è l’unico diritto dotato di un suo contenuto specifico a rientrare in quella primizia di disposizioni supreme che sono i Principi fondamentali.

Come si è visto i Costituenti ben individuano quel diritto nella sua consistenza e nel suo valore, ancorché si tratti di un diritto solo potenziale, che non conferisce al singolo possibilità immediate. Potenziale sì, ma non sterile. A proposito di norme non immediatamente azionabili come questa, prenderà posizione Aldo Moro nella seduta dell’Assemblea plenaria del 13 marzo 1947:

Si dice: ma qual è l'effetto giuridico che producono queste norme? L'effetto giuridico è quello di vincolare il legislatore, di imporre al futuro legislatore di attenersi a questi criteri supremi che sono permanentemente validi. Ciò significa stabilire la superiorità della determinazione in sede di Costituzione di fronte alle effimere maggioranze parlamentari. Quando si parla di tante norme che andiamo discutendo e ci si scandalizza che siano norme costituzionali, bisognerebbe dire: ma in fondo questo non significa altro che sottrarle all'effimero giuoco di alcune semplici maggioranze parlamentari future!

Semmai c'è da rilevare la debolezza del disposto che presidia il principio del diritto al lavoro: "... (La Repubblica) promuove le *condizioni* che rendano effettivo questo diritto".

Ho citato e riprendo la ben più efficace proposta di Palmiro Togliatti, che pure alla Costituente non fu propugnatore della pianificazione centralizzata sovietica: allo scopo di garantire il diritto al lavoro "lo Stato interverrà per coordinare e dirigere l'attività produttiva dei singoli e di tutta la Nazione secondo un *piano* che dia il massimo rendimento per la collettività".

E' curioso che sia stato proprio Giuseppe Dossetti a chiedere a Togliatti, ottenendone il consenso, di rinviare la discussione della proposta, pur attribuendole "un'importanza fondamentale e sul cui contenuto si dichiara d'accordo". Dossetti, che sta inseguendo "lo sviluppo logico dei concetti" che abbiamo esposto in apertura di queste note, propone infatti e ottiene (seduta dell'8 ottobre 1946) di passare all'esame del problema della remunerazione. Il momento magico passerà e la proposta di Togliatti si perderà per strada.

Intanto il 10 settembre la Terza Sottocommissione ha approvato una dizione assai più prudente, che suona: (La Repubblica) ... predispone *i mezzi necessari* al suo godimento" (del diritto al lavoro). Anche questa dizione parrà eccessiva, nel Progetto e poi nel testo definitivo prevarrà la formula assai sterilizzata delle "condizioni che rendono effettivo questo diritto".

La proposta di Togliatti, ripresentata in Assemblea plenaria dal gruppo comunista, viene respinta nella seduta del 9 maggio 1947. Estrapolata dal campo di attuazione del diritto al lavoro, l'esigenza di una qualche forma di pianificazione/programmazione economica troverà posto (assai più debolmente) nell'articolo 41 Cost. a proposito dei "programmi" determinati dalla legge per indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata "a fini sociali".

3. IL DIRITTO ALL'EQUA RETRIBUZIONE.

Se strategico è il diritto al lavoro, ecco come disciplinarne il frutto, la remunerazione. La proposta di Dossetti e Togliatti presentata nella seduta della Prima Sottocommissione dell'8 ottobre 1946 suona così: "La remunerazione del lavoro intellettuale e manuale deve soddisfare alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia".

Motiva Dossetti:

dire semplicemente necessità fondamentali dell'esistenza del singolo e della sua famiglia è troppo poco e lascia aperta la strada a interpretazioni restrittive, che vorrebbe evitare; fa presente in proposito come finora si sia vissuti in una società in cui le esigenze fondamentali di vita sono sempre state considerate in senso restrittivo, onde è stato possibile che vaste masse di lavoratori fossero insufficientemente compensate.

Ecco la zampata del leone:

non ritiene che, come ha detto l'onorevole Mastrojanni (ndr: Ottavio, Fronte democratico dell'Uomo qualunque), si indichi un'utopia, in quanto non saprebbe rinunciare al sogno di avviare la struttura sociale verso una rigenerazione del lavoro in modo che il suo frutto sia adeguato alla dignità e alla libertà dell'uomo.

Sul punto una conclusione. Chi deve provvedere a una remunerazione così qualificata? Il diritto all'equa retribuzione è anch'esso solo "potenziale", non immediatamente esigibile?

L'8 maggio 1947, in Assemblea plenaria, il Presidente della Terza Sottocommissione, il socialista Gustavo Ghidini, risponde alle critiche di assoluta inattuabilità rivolte dall'onorevole Francesco Saverio Nitti proprio alle disposizioni in materia di remunerazione del lavoro.

Ghidini si riferisce, in particolare, alla parte della remunerazione connessa alle esigenze della famiglia del lavoratore. Ma non siamo fuori tema, anzi la sua interpretazione assume ancor più valore in relazione ad un onere allora (e purtroppo ancor oggi) così inusitato (retribuzione per la famiglia); in ogni caso è estensibile a tutta la disposizione concernente la remunerazione.

Nessuno può negare che il salario debba essere adeguato, non solo alle necessità del lavoratore singolo, ma che debba comprendere anche un di più, qualunque ne sia la forma, di assegno familiare o d'altro. Il lavoratore non vive solo per sé ma deve impiegare la sua fatica anche perché la sua famiglia viva. Su questo concetto non v'è dubbio e non lo contesta, nella sua umanità, l'onorevole Nitti. Egli invece contesta che sia attuabile tale diritto. Ci sembra un errore. Lo Stato deve curare il rispetto del diritto, ma la sua attuazione spetta al datore di lavoro: è lui che deve corrispondere al lavoratore una retribuzione la quale sia nei termini di giustizia che sono indicati.

4) IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA.

Nella discussione sulla remunerazione del lavoro, Dossetti si spinge ad una affermazione assai aspra: "Il diritto ad avere i mezzi per un'esistenza libera e dignitosa non deriva dal semplice fatto di essere uomini, ma dall'adempimento di un lavoro, a meno che non si determinino quelle altre condizioni da cui derivi l'impossibilità di lavorare per i motivi che saranno indicati negli articoli concernenti l'assistenza e la previdenza". Fa poi presente "la necessità di fissare il principio che la società non è tenuta a garantire un'esistenza libera e dignitosa a colui che, pur essendo cittadino, non esercita, per sua colpa, alcuna attività socialmente utile".

Il 9 ottobre 1946 Dossetti presenta alla Prima Sottocommissione una proposta di articolo sul diritto all'assistenza. Il primo comma della proposta recita: "L'assistenza nella misura necessaria alle esigenze fondamentali della vita è garantita, ad opera di iniziative assistenziali, a tutti coloro che a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale o di contingenze di carattere generale, si trovino nella impossibilità di provvedere con il proprio lavoro a se stessi ed ai loro familiari."

L'impianto è molto simile a quello accolto nel definitivo art. 38 della Costituzione; qui, in più, si esplicita una cosa ovvia, che l'accesso all'assistenza va condizionato, oltre che alle diverse contingenze che rendono impossibile lavorare, all'indisponibilità di altri mezzi per vivere.

Insomma è il lavoro (e la sua mancanza) a pilotare il Costituente, non motivi quali una semplice *povertà* di mezzi. Il Costituente è addirittura impietoso, boccia inflessibilmente l'emendamento del cattolico Enrico Medi (lo scienziato che illustrerà insieme a Tito Stagno lo

sbarco dell'uomo sulla luna) che, in nome di un "senso di cristiana fraternità", vorrebbe condizionare l'accesso all'assistenza all'esclusivo requisito della mancanza di mezzi e non anche e soprattutto dell'inabilità al lavoro (Assemblea plenaria del 10 maggio 1947, seduta pomeridiana).

5. UNO SGUARDO ALL'ATTUALITÀ.

I dati che incombono sono due: non soltanto (dati 2013) 3.113.000 disoccupati (ex occupati, ex inattivi, disoccupati senza esperienza di lavoro) ma *anche* 4.670.000 lavoratori flessibili/precari (part time involontari, tempo determinato e collaboratori) che insieme rappresentano il 30% delle Forze di lavoro ⁷.

Dagli anni '70 manca una qualunque programmazione e coordinamento dell'iniziativa privata e pubblica. Mancano soprattutto piani *direttamente* finalizzati alla crescita dell'occupazione.

Le misure sin qui adottate per l'occupazione sembrano in realtà tangenti ed accessorie (liberalizzazioni, semplificazioni, ecc.) quanto illusorie (l'impulso senza fine al lavoro flessibile e precario, che dovrebbe dare il là alla crescita economica). Manca il cuore, lo sforzo imprenditivo dei poteri della Repubblica (accanto al Commissario per la *spending review*, qualche Enrico Mattei). Manca proprio il "piano che dia il massimo rendimento per la collettività" del Costituente Togliatti.

Vengono alla mente i vantaggi (in primo luogo la rapidità) della strada illustrata di recente da Luciano Gallino di "creazione diretta di occupazione da parte dello Stato", con impegno forte delle autonomie territoriali e della stessa iniziativa economica privata.⁸

Un programma tipo «datore di lavoro di ultima istanza», in settori ad alta intensità di lavoro e di immediata utilità sociale, potrebbe combattere efficacemente la disoccupazione ma anche dare inizio a una revisione del modello di sviluppo, conferendo alla stessa iniziativa privata la sicurezza di approdi che non ha trovato nella libertà di mercato, dal desiderio di egemonia del primo decennio del nuovo secolo alla solitudine dei nostri giorni.

Penso a un grande cantiere comunitario che l'autorità pubblica potrebbe avviare per progetti per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la ristrutturazione degli ospedali pubblici, il rafforzamento dei servizi socio-educativi della prima infanzia, il recupero del patrimonio immobiliare pubblico da destinare a prima abitazione, l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, il recupero del patrimonio storico, ecc.

Ripresa dell'occupazione ed espansione dei redditi delle persone venendo incontro a grandi necessità sociali: non è questo "buon" sviluppo? In tal senso potremmo ben dire che è l'occupazione che genera sviluppo e non viceversa.

Oltretutto, programmi di creazione diretta di occupazione potrebbero benissimo integrare la stessa strada delle politiche fiscali (il bonus degli 80 euro) percorsa da questo Governo, se non coltiva la speranza di miracolistiche ripercussioni sul ciclo economico ma la concepisce come una doverosa operazione di redistribuzione della ricchezza.

Coi numeri del lavoro italiano che mi sono permesso di ricordare e l'assenza di veri interventi per l'occupazione (per i vincoli europei? per pregiudizi ideologici?) può sembrare un rimedio spingere, invece che sul pedale del "diritto al lavoro", su quello dell'assistenza (come potrebbe essere indotto a fare il disegno di legge delega in discussione al Senato, in tema di universalizza-

zazione del campo di applicazione delle misure di sostegno a tutti coloro che non hanno un lavoro o finché non lo hanno trovato). Ma non sarebbe la “logica” virtuosa dei nostri Costituenti, che è invece quella di creare nuova occupazione.

Francamente, invece di arrampicarsi sugli specchi per dotare i nostri lavoratori precari di protezioni che non potranno mai eguagliare quelle dei lavoratori *standard* (e potrebbero addirittura comportare un saccheggio dei loro contributi, a fronte di prestazioni irrisorie), non è meglio cominciare finalmente a disboscare con serietà la selva delle nostre tipologie contrattuali?

I dati di flusso forniti dal Sistema delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro segnalano con particolare efficacia l'abnorme sviluppo del lavoro atipico; esso è disastroso perché vanifica il diritto a una dignitosa retribuzione, costringe le generazioni più giovani ad una incerta vecchiaia, banalizza e squalifica il loro lavoro, reca danno alla loro dignità e libertà.

Dai dati del Ministero emerge che i rapporti di lavoro attivati nel primo semestre 2013 hanno riguardato per oltre il 77% contratti di lavoro temporanei.⁹ Prima del D.Lgs 276/2003 (Legge Maroni), che ha reso possibile la proliferazione dei contratti atipici creando inedite opportunità per le nostre imprese, le esigenze di lavoro temporaneo che si creavano nell'economia italiana venivano stimate attorno al 15% del totale. Stiamo scherzando col fuoco. Cosa vogliamo ancora di più?

Scherziamo col fuoco anche a proposito dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Questa barriera preventiva al licenziamento facile di singoli lavoratori ha un valore altamente simbolico sia per la “cultura” del ceto imprenditoriale sia nella percezione di tanti lavoratori, sia nella comune coscienza civile. La sua rimozione e specialmente spiegazioni e atteggiamenti sbrigativi in una materia così sensibile sarebbero stille di “lotta di classe” immesse scioccamente nelle vene della nostra società, in questo fiacco progredire della rivoluzione anti ideologica e nella crescita esponenziale delle nostre difficoltà di vita.

NOTE

¹ I 556 membri dell'Assemblea eletta dal voto popolare del 2 giugno 1946 investirono una Commissione di 75 componenti del compito di elaborare un Progetto di Costituzione, che poi sarebbe stato esaminato e votato in seduta plenaria. I 75 si suddivisero nelle Sottocommissioni *Diritti e doveri dei cittadini, Organizzazione costituzionale dello Stato, Rapporti economici e sociali*. La Commissione dei 75 cominciò i suoi lavori il 26 luglio 1946 e li terminò il 12 gennaio 1947. Il 4 marzo cominciò l'esame del Progetto da parte dell'Assemblea plenaria. Il testo della Costituzione fu definitivamente approvato il 22 dicembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre.

² Gli Atti dell'Assemblea Costituente si trovano sul sito della Camera dei Deputati (www.camera.it), cliccando su “Legislature precedenti” (a sinistra).

³ Le discussioni dell'Assemblea costituente constano di un “resoconto sommario” (in terza persona) per le sedute della Commissione dei 75 e delle tre Sottocommissioni, e degli interventi integrali per le sedute dell'Assemblea plenaria (prima persona).

⁴ Della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (in <http://www.europarl.europa.eu/>) si vedano, al Capo II (“Libertà”), l'art. 15 (“Libertà professionale e libertà di lavorare”) e, al Capo IV (“Solidarietà”), gli artt. da 27 a 34.

⁵ La Prima Sottocommissione ritenne di non poter evitare di occuparsi anche dei “principi” dei rapporti sociali (economici). Ci furono sovrapposizioni con la Terza ma nel complesso le discussioni risultò notevolmente arricchita.

⁶ Relatore alla Prima Sottocommissione, G. Lombardi propose una tassa sull'ozio e la deportazione per i riottosi in colonie agricole di rieducazione.

⁷ Precisamente: 2.059.000 part time involontari, 2.229.000 dipendenti a tempo determinato, 382.000 collaboratori (*Istat, Rilevazione continua sulle forze di lavoro*).

⁸ Luciano Gallino, *Il colpo di Stato di banche e governi. L'attacco alla democrazia in Europa*. Einaudi, Torino, 2013.

⁹ Il dato è ripreso da Istat, *Rapporto coesione sociale 2013*, Tavole (Volume II), Sistema delle Comunicazioni obbligatorie.